



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/07/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 24/02/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15/05/2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 4.521,74 per commissioni di mediazione, costi assicurativi e rischio vita, spese contrattuali e di istruttoria;
- la somma di € 215,72 a titolo di "commissioni di estinzione";
- gli interessi legali dal giorno del reclamo;
- la refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che "Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa";
- le spese di procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non rimborsabilità della commissione al mediatore, che ha curato l'attività di consulenza e preistruttoria del prestito; precisa che tale commissione è stata riconosciuta in sede di perfezionamento del contratto, come da fattura che allega;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione, della somma di € 3.402,70 quali interessi non maturati sulle rate a scadere, di € 259,48 a titolo di *“commissioni di gestione post erogazione del prestito”*, *“nonché l'ulteriore importo”* di € 666,00;
- di aver riconosciuto, nonostante il diniego del cliente a una proposta transattiva precedentemente avanzata, l'ulteriore somma di € 1.960,06, ad integrazione dei rimborsi già effettuati a titolo di commissioni di istruttoria, delle spese amministrative non maturate, di premio assicurativo non goduto, di rimborso del contributo di € 20,00, oltre interessi maturati dalla data del reclamo; in relazione a questi ultimi, precisa che *“il rimborso deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”*;
- che non è direttamente invocabile la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019; afferma che la normativa italiana di attuazione ha.

Pertanto chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...]”*, per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve*



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito del ricorso deve intanto rilevarsi come, pur non essendo indicato il numero esatto di rate scadute, è alla 45ma rata che si riporta l'intermediario in sede di riscontro al reclamo; inoltre tale indicazione risulta confermata alla stregua del rapporto tra quote scadute riportate in conteggio estintivo e importo della rata mensile.

Ciò premesso, il Collegio rileva la natura recurring di commissione istruttoria e spese amministrative, trattandosi di remunerazione per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Natura *up front* compete, invece alla commissione mediatore, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

L'intermediario allega copia dell'assegno emesso in data 19/06/2020, con cui ha provveduto al rimborso della somma di € 1.960,06, comprensiva degli interessi legali e del contributo di € 20,00, a titolo di commissioni di istruttoria, spese amministrative e di notifica e di premio assicurativo non goduto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	45
rate residue	75

TAN ▶	4,75%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	62,50%
- in proporzione alla quota	41,50%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione istruttoria (recurring)	€ 2.197,80	€ 1.373,63	€ 912,04	○	€ 259,48	€ 1.114,15
○	commissioni mediatore (up front)	€ 3.716,28	€ 2.322,68	€ 1.542,18	○		€ 1.542,18
○	spese amministrative (recurring)	€ 200,00	€ 125,00	€ 83,00	○		€ 125,00
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.120,70	€ 700,44	€ 465,07	○		€ 700,44
○	...		€ 0,00	€ 0,00	●		€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione in conteggio estintivo						€ 666,00	-€ 666,00
rimborso a mezzo assegno (al netto spese di procedura)						€ 1.940,06	-€ 1.940,06
tot rimborsi ancora dovuti							€ 875,71
interessi legali							si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 215,72, si fa presente che, a supporto della richiesta restitutoria, il ricorrente cita - esclusivamente in sede di reclamo - la decisione n. 5432/18 del Collegio di Napoli, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Nel caso di specie, tuttavia, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all'1% del capitale residuo (calcolato detraendo dal debito iniziale lordo, le rate già scadute e gli interessi sulle rate a scadere, cfr. conteggio *supra* riportato), nella specie € 21.572,30, il che è conforme alla disciplina contrattuale dell'estinzione anticipata e all'art 125-*sexies* TUB.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 875,71, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS